Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2467

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FLUTTERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2010

Riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare pubblico italiano

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – Gli edifici pubblici, di proprietà di comuni, province, regioni ed amministrazioni dello Stato rappresentano una patrimonio immobiliare importante ed una realtà significativa anche dal punto di vista dei consumi energetici.

Il presente disegno di legge è teso a migliorare l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico italiano, così come sancito dall'entrata in vigore del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, che prevede, per tali edifici, la riqualificazione energetica.

A tale proposito uno studio dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea), elaborato con l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) e Consip S.p.a., per un «piano nazionale di intervento per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico», prende in esame un campione costituito, tra scuole e uffici, da circa 15.000 unità immobiliari con una bolletta energetica complessiva di oltre 1.800 milioni di euro ed evidenzia, attraverso adeguati interventi di efficienza energetica, un risparmio atteso di oltre 400 milioni di euro annui ottenibili con interventi pari a 8,2 miliardi di euro. Tale studio indica inoltre che la produzione attivata sfiorerebbe i 20 miliardi di euro con un aumento di occupazione di circa 150.000 unità.

Con il presente disegno di legge, le diagnosi energetiche e i progetti di riqualificazione dovranno essere realizzati da competenti figure professionali mentre i costi di investimento per l'intera riqualificazione saranno a carico delle ESCO (*Energy Service Company*) aggiudicatarie, società private che si accolleranno *in toto* gli oneri derivanti dalla ristrutturazione (anche attraverso il sistema del finanziamento tramite terzi) così come previsto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e, secondo le direttive 93/76/CEE e 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio CE, anche per il positivo aspetto di non impattare sul patto di stabilità interno delle amministrazioni locali.

La ristrutturazione, operata da maestranze qualificate, utilizzerà in maniera massiccia nuove tecnologie, apportando, con professionalità e specifica competenza, un indubbio miglioramento della qualità della vita nell'edificio inteso come *comfort* abitativo, produttività del lavoro, sicurezza ambientale e soprattutto delle prestazioni energetiche dell'immobile tali da assicurare un consistente risparmio di gestione. Ed è proprio questa la *ratio* di tale proposta: usare il risparmio generato dai minori costi di gestione che si avranno per finanziare la riqualificazione stessa.

Il risparmio energetico non sarà poi l'unica cosa positiva di questa operazione. Infatti, la sostituzione delle caldaie, degli infissi o la realizzazione di coibentazioni più efficienti non si tramuterà unicamente in un risparmio economico in termini di minori consumi di energia elettrica ed energia termica, ma comporterà anche un sensibile abbattimento della anidride carbonica e degli inquinanti prodotti dalla combustione, in quanto le caldaie saranno più efficienti e gli infissi conserveranno meglio il calore generato. Avremo quindi un sensibile generale miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente. Questo disegno di legge si inquadra inoltre in una ottica europea. Infatti la Commissione europea, da sempre sensibile ai temi ambientali, già nel 2005 nel documento «Fare di più con meno. Libro verde sull'efficienza energetica», evidenziava

come «il risparmio energetico rappresenta senza dubbio il mezzo più rapido, efficace ed efficiente in termini di costi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per migliorare la qualità dell'aria, in particolare nelle regioni densamente popolate». Nel 2008 l'Agenzia internazionale dell'energia, nel «*World energy outlook 2008*», indica che l'abbattimento complessivo delle emissioni nei prossimi decenni potrà essere conseguito per oltre il 50 per cento attraverso l'aumento dell'efficienza energetica.

E ancora nel 2009 la Commissione europea, con il libro bianco «L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo» COM(2009) 147 definitivo, definisce interventi specifici in materia.

Ma è nel 2008, con l'approvazione del cosiddetto pacchetto clima 20-20-20, che l'Unione europea si è impegnata, entro il 2020, a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 20 per cento, a soddisfare il 20 per cento del fabbisogno energetico utilizzando energie rinnovabili e migliorare del 20 per cento l'efficienza energetica.

Riqualificare energeticamente un così elevato numero di edifici significa anche avere ulteriori benefici economici in quanto la notevole attività generata dalle imprese che realizzano le ristrutturazioni e da quelle che producono i materiali, si tramuta in un flusso virtuoso per l'occupazione e per le casse statali in termini di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di maggiori imposte pagate dalle imprese stesse a fronte dei lavori.

Di certo significherà anche uno stimolo alla ripresa di importanti settori industriali ad artigianali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e definizione)

1. Ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, è fatto obbligo a comuni, province, regioni ed a tutta l'amministrazione pubblica centrale e periferica, di seguito denominati «enti proprietari», anche mediante intervento di società private quali le *Energy service company* (ESCO), come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, di sottoporre a riqualificazione energetica gli edifici di proprietà in uso, così come previsto dall'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 115 del 2008.

2. Ai fini della presente legge si intende per riqualificazione energetica il miglioramento dell'efficienza energetica ovvero l'incremento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali o economici, così come definito dal citato decreto legislativo n. 115 del 2008.

Art. 2.

(Modalità degli interventi)

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti proprietari hanno l'obbligo di pubblicare l'elenco degli immobili di proprietà in uso, rendendo noto, se disponibile, l'attestato di certificazione energetica, redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché dal decreto del Ministero

dello sviluppo economico del 26 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 luglio 2009.

2. I soggetti interessati a proporre gli interventi richiedano agli enti proprietari la documentazione necessaria per effettuare una diagnosi energetica. Tale documentazione è consegnata ai soggetti richiedenti entro due mesi dalla richiesta. Entro i successivi due mesi, i soggetti richiedenti possono inoltrare agli enti proprietari i risultati della diagnosi energetica e una proposta di intervento corredata da progetto tecnico e da un piano finanziario.

3. Entro i successivi due mesi dal ricevimento della prima proposta di intervento, gli Enti proprietari scelgono quella che ritengono tecnicamente ed economicamente più adeguata e la sottopongono a gara ad evidenza pubblica con le modalità di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, avente ad oggetto la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica ovvero la stipulazione di un contratto di servizio «energia plus» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* dell'allegato II del medesimo decreto legislativo, garantendo al proponente il diritto di aggiudicazione alla migliore condizione.

Art. 3.

(Deroghe)

1. È possibile derogare all'obbligo di riqualificazione per gli interventi che non consentono l'ammortamento dei relativi costi entro 12 anni dal loro completamento, come previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 2008.

Art. 4.

(Costi, finanziamento e diagnosi energetiche)

1. I costi d'investimento per la riqualificazione energetica sono a carico della ESCO

aggiudicataria e sono gestiti secondo la metodologia del finanziamento tramite terzi, come individuato dall'articolo 2, lettera *m)* del decreto legislativo n. 115 del 2008.

2. È fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di riconoscere all'Ente proprietario un contributo percentuale variabile, comunque non inferiore al 5 per cento del costo degli investimenti realizzati. Tale contributo deve essere indicato in sede di formulazione dell'offerta e versato alla conclusione dei lavori previsti.

3. Per la misurazione e la verifica del risparmio energetico, si fa riferimento ai metodi approvati con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Unità per l'efficienza energetica, come previsto all'articolo 3, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo n. 115 del 2008.

4. Le diagnosi energetiche e i progetti di riqualificazione energetica devono essere realizzati da figure professionali qualificate, operanti o meno all'interno dell'organizzazione di una ESCO, con adeguate competenze, anche disgiunte, nella gestione dell'energia, così come individuato dalla norma UNI CEI 11339:2009 e nella progettazione nelle aree di intervento.

5. Allo scopo di fornire garanzie al sistema bancario, permettendo, così, che quest'ultimo possa provvedere a finanziare gli interventi di efficienza energetica realizzati dalle ESCO attraverso il sistema del finanziamento tramite terzi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, il Fondo di Rotazione ivi previsto è trasformato in un Fondo di garanzia per gli interventi di riqualificazione energetica.

6. Nel medesimo Fondo di garanzia confluiscono le risorse del Fondo rotativo istituito dall'articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già destinate al finanziamento di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnova-

bili per la generazione di elettricità. Le condizioni e le modalità di accesso e funzionamento del Fondo di garanzia sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Tutte le condizioni tecniche ed economiche risultanti dalla procedura di approvazione dei progetti di riqualificazione energetica sono definite e dettagliate in una apposita Convenzione da stipulare tra le parti, formulata sulla base di una convenzione tipo elaborata dall'Unità per l'efficienza energetica, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale convenzione tipo dovrà essere approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro i tre mesi successivi.

€ 1,00